



SENT. 60/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

in composizione monocratica nella persona del magistrato Andrea Liberati, quale Giudice delle pensioni ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in data 21 maggio 2025, con l'assistenza del segretario d'udienza Velia Volpe ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **20780** del registro di Segreteria, sul ricorso proposto dal Sig. **OMISSIS**- nato ad **OMISSIS** il **OMISSIS** e residente in **OMISSIS** - rappresentato e difeso, dall'Avv. Rosaria Pasca del Foro di Lecce (C.F. PSCRSR68P69E506B) PEC pasca.rosaria@ordavvle.legalmail.it

CONTRO

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Gestione Dipendenti Pubblici (P.I. 02121151001 e C.F. 80078750587), in persona del Presidente p.t., con sede legale in Roma/EUR alla Via Ciro il Grande 21 e Direzione Provinciale in TERAMO, alla Via OBERDAN 32, rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela Capannolo (c.f. CPNMNL67E42A345R) Pec avv.emanuela.capannolo@postacert.inps.gov.it;

NONCHE'

	Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione	
	Penitenziaria, in persona del Ministro p.t., pec	
	prot.pr.roma@giustiziacert.it, rappresentato dal dott. Stefano Di	
	Loreto;	
	Visti gli atti e i documenti di causa;	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	1. Con ricorso depositato in data 16 maggio 2024 il ricorrente, già	
	Sovr.te Capo della Polizia Penitenziaria, ha chiesto di:	
	1- accertare il proprio diritto al ricalcolo della pensione a partire dalla	
	decorrenza originaria, applicando correttamente i PA04 e	
	procedendo al rimborso delle somme trattenute ex art. 4 d.lgs.	
	165/1997;	
	2- accertare il diritto al ricalcolo della pensione in conformità all'art.	
	54 D.P.R. n. 1092/73;	
	3- accertare il diritto al ricalcolo della pensione con l'inclusione dei	
	benefici di infermità ex artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458/1928 oggi	
	art. 1801 d.lgs. 66/2010;	
	4- accertare il diritto del ricorrente al rimborso delle somme	
	illegittimamente trattenute e alla riliquidazione della pensione,	
	previa inclusione degli aumenti derivanti dai punti 2) e 3), con	
	pagamento degli arretrati e degli interessi legali;	
	5- Condannare l'I.N.P.S. al pagamento di tutte le somme dovute,	
	inclusi i ratei pensionistici ricalcolati, le somme trattenute, gli	
	arretrati e i relativi interessi e rivalutazioni monetarie fino al	
	- pag. 2 di 13 -	

soddisfo.

Ha premesso di essere stato arruolato il 2 luglio 1982 e di aver cessato il servizio per infermità a decorrere dal **OMISSIS** 2018.

Il relativo provvedimento è stato emesso a seguito di un giudizio di inidoneità permanente al servizio, come attestato dal Verbale Modello BL/B n. **OMISSIS** del **OMISSIS** 2018, trasmesso dalla Casa Circondariale di **OMISSIS** al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

Tuttavia, l'Amministrazione ha erroneamente classificato la cessazione del servizio come "a domanda", predisponendo un modello PA04 provvisorio che ha comportato l'applicazione di trattenute sui sei scatti previsti dall'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 165/97. Questo errore è stato comunicato all'INPS di Teramo, che ha applicato la trattenuta nel pagamento mensile. Riconosciuto l'errore, l'Amministrazione ha successivamente trasmesso un secondo modello PA04 provvisorio rettificato, modificando la natura del pensionamento da "a domanda" a "per infermità" e annullando la precedente comunicazione.

Nonostante questa correzione, riferisce che l'INPS ha continuato a trattenere la somma mensile erroneamente calcolata, sebbene i successivi modelli PA04 chiarissero che al ricorrente non doveva essere applicata tale ritenuta. L'INPS avrebbe dovuto interrompere l'addebito e rimborsare quanto già trattenuto, ma né il rimborso né l'interruzione delle trattenute sono stati effettuati.

Il ricorrente ha evidenziato questa situazione nel cedolino di febbraio

2022, che mostrava ancora la trattenuta di € 25,21, prevista

esclusivamente per chi va in pensione per anzianità contributiva.

In aggiunta, contesta il calcolo del trattamento pensionistico, il quale

è stato effettuato secondo un sistema misto, con riferimento

all'applicazione dell'art. 54 del d.p.r. 1092/1973, rilevando che la

contribuzione acquisita fino al 31 dicembre 1995, pari a 17 anni e

due mesi, è stata calcolato con un'aliquota di rendimento riservata

al personale civile, piuttosto che con quella più favorevole prevista

per il personale della Polizia Penitenziaria.

Il **OMISSIS** 2023, ha formalmente richiesto all'INPS il

riconoscimento del diritto a una corretta liquidazione della pensione,

in relazione al quale è maturato il silenzio rigetto, essendo decorsi

90 giorni.

Infine, con il ricorso il sig. **OMISSIS** domanda l'indennità di

infermità, poiché, secondo il verbale della Commissione Medica di

Verifica, è stato giudicato "NON IDONEO permanentemente al

servizio". Tale inquadramento comporta un beneficio economico

derivante da un incremento dell'1,25% del livello retributivo, che, se

fosse stato riconosciuto durante il servizio, sarebbe stato erogato

come "Benefici economici art. 117/120 R.D. 1928". Poiché i requisiti

per questo beneficio si sono perfezionati in prossimità del

collocamento a riposo, il ricorrente sostiene che tali benefici

dovrebbero essere computati nel trattamento di quiescenza.

In data 16 ottobre il ricorrente con esclusivo riferimento al capo sub

B) del ricorso introduttivo ha rinunciato alla domanda di

riconoscimento e applicazione dell'art. 54 D.P.R. n. 1092/73, atteso

che, nel lasso temporale che va dalla proposizione del ricorso alla

notifica del decreto di fissazione udienza, l'I.N.P.S. convenuta ha

proceduto all'inserimento in determina dei coefficienti corretti,

nonché alla liquidazione del dovuto.

2. Con memoria del 18 ottobre 2024 l'Inps ha dedotto quanto segue.

Relativamente al rimborso delle somme trattenute ha ammesso che,

a causa di un errore materiale, non ha revocato le trattenute mensili

previste dall'art. 4 del d.lgs. 165/1997 quando il ricorrente è stato

collocato a riposo per inabilità al proficuo lavoro. L'INPS ha

provveduto a predisporre la restituzione della somma lorda di €

1.707,56 (pari ad un netto di € 1.255,22) con pagamento sulla rata

di pensione di dicembre 2024.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'aliquota ex art. 54 del DPR

1092/73 l'INPS sostiene di aver già provveduto al riconoscimento

dell'aliquota prevista prima ancora del deposito del ricorso da parte

del convenuto, e di aver disposto il pagamento degli arretrati e dei

relativi oneri accessori. Sottolinea che il pagamento è avvenuto

prima della notifica del ricorso e prende atto della rinuncia del

ricorrente a questa parte del ricorso.

Relativamente all'inclusione dei benefici di infermità l'Istituto

previdenziale afferma che la loro inclusione nella base pensionabile

è di competenza del Ministero della Giustizia, che deve comunicare

all'Istituto gli importi utili per la liquidazione della pensione,

evidenziando di non aver ricevuto comunicazione del riconoscimento

dei benefici di infermità.

Conclusivamente l'INPS ha chiesto alla Corte dei conti:

- di dichiarare cessata la materia del contendere per quanto riguarda la domanda di restituzione delle somme trattenute e l'applicazione dell'aliquota ex art. 54 del DPR 1092/73;
- di rigettare la domanda relativa all'inclusione dei benefici di infermità.

3. Con memoria di replica del 23 ottobre il difensore del ricorrente ha evidenziato:

- sul ricalcolo e rimborso delle ritenute relative ai sei scatti sulla pensione, ex art. 4 d.lgs. n. 165/97, che, sebbene l'INPS abbia riconosciuto il diritto al rimborso, la documentazione fornita non sia chiara e non dimostri l'inclusione degli interessi nel rimborso;
- sul ricalcolo del trattamento pensionistico con l'applicazione dell'aliquota prevista dall'art. 54 DPR 1092/1973 (capo rinunciato), che se l'INPS avesse risposto tempestivamente alle sue comunicazioni la questione non si sarebbe nemmeno presentata, evidenziando la difficoltà per i pensionati di comprendere le variazioni nei cedolini senza una chiara spiegazione da parte dell'ente previdenziale;
- sul riconoscimento dei "Benefici di infermità" con incremento dell'1,25% per patologie dipendenti da causa di servizio, che l'Amministrazione di appartenenza ha già fornito tutta la documentazione necessaria per il calcolo e la liquidazione dei benefici e che l'invio di tre PA04 contenenti i dati economici del dipendente e

	la determina INPS che riconosce al signor omissis la pensione	
	privilegiata dimostrano la consapevolezza dell'Istituto dei	
	presupposti per il riconoscimento dei benefici.	
	4. All'udienza pubblica del 29 ottobre 2024 sono comparsi, come da	
	verbale, l'avv. Scimia in sostituzione dell'avv. Pasca per il ricorrente	
	e l'avv. Capannolo per l'Inps, che hanno confermato le conclusioni	
	formulate in atti.	
	Su richiesta dell'Inps la causa è stata rinviata al 26 novembre al fine	
	di ottenere chiarimenti in merito al calcolo degli interessi e al	
	riconoscimento dei benefici ex art. 1801 d.lgs. 66/2010.	
	5. In data 26 novembre 2024 è stata disposta l'integrazione del	
	contraddittorio nei confronti del Ministero della Giustizia ex art. 160-	
	bis d.lgs. 174/2016, con fissazione di nuova udienza al 21 maggio	
	2025,	
	6. in data 8 maggio 2025 si è costituito il Ministero della Giustizia.	
	Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che ha	
	rappresentato in via preliminare di aver avviato la procedura del	
	decreto concessivo dei benefici richiesti dal ricorrente relativamente	
	al beneficio stipendiale previsto dall'art. 1801 d.lgs. n.66/2010,	
	chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere.	
	7. All'udienza pubblica del 21 maggio 2025 sono comparsi, come da	
	verbale, l'avv. Alessandro Piccinini su delega dell'avv. Pasca per il	
	ricorrente, l'avv. Capannolo per l'Inps e il dott. Stefano Di Loreto per	
	il Ministero della Giustizia che hanno confermato le conclusioni	
	formulate in atti.	
	- pag. 7 di 13 -	

Esaurita così la discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione. Considerato in

DIRITTO

Il thema decidendum

A seguito della rinuncia alla domanda ex art. 54 d.p.r. 1092/1973 il *thema decidendum* è limitato alle seguenti domande:

A) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al ricalcolo e/o rideterminazione della pensione, sin dalla originaria decorrenza, dando corretta applicazione dei modelli PA04, con rimborso delle somme mensilmente trattenute per art. 4 D. Lgs. n. 165/97;

B) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al ricalcolo e/o rideterminazione della pensione, sin dalla originaria decorrenza, con inserimento dei "benefici di infermità" ex artt. 117 e 120 del RD n. 3458/1928, oggi art. 1801 d.lgs. 66/2010;

C) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione dei relativi arretrati costituiti dalla differenza tra i ratei pensionistici spettanti - maggiorati, a decorrere dalla scadenza ogni singolo rateo pensionistico e sino al pagamento, degli interessi nella misura legale e, nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT - e quelli percepiti, fino all'effettivo soddisfo;

D) condannare l'I.N.P.S. al pagamento di tutto quanto per l'effetto dovuto, maggiorate di interessi, anche anatocistici, e rivalutazione monetaria, il tutto calcolato dal giorno della maturazione del diritto e fino al soddisfo.

Le somme mensilmente trattenute ex art. 4 d.lgs. n. 165/97

Relativamente al rimborso delle somme mensilmente trattenute ex art. 4 d.lgs. n. 165/1997, l'INPS, con la memoria di costituzione, ha ammesso che, a causa di un errore materiale, non ha revocato le trattenute mensili previste quando il ricorrente è stato collocato a riposo per inabilità al proficuo lavoro. L'Istituto ha in ogni caso provveduto a predisporre la restituzione della somma lorda di € 1.707,56 (pari ad un netto di € 1.255,22) con pagamento sulla rata di pensione di dicembre 2024.

In considerazione del provvedimento emesso e dell'avvenuto pagamento si prende quindi atto della cessazione della materia del contendere relativamente alla sorte capitale.

Per quanto concerne gli interessi, con memoria integrativa del 20 novembre 2024 l'Istituto previdenziale ha rappresentato che sulle somme ex art. 4 del d.lgs. 165/1997 non sono stati calcolati.

Va quindi riconosciuto il diritto del ricorrente al riconoscimento della maggior sorte tra interessi e rivalutazione monetaria da determinare sulle singole trattenute mensili (dal 2018 al 2023), applicando il tasso legale vigente per ciascun anno.

I "benefici di infermità" ex artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458/1928, oggi art. 1801 d.lgs. 66/2010

L'INPS afferma che l'inclusione dei benefici di infermità nella base pensionabile è di competenza del Ministero della Giustizia, che deve comunicare all'INPS gli importi utili per la liquidazione della pensione.

I benefici in questione erano previsti in favore dei mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra dagli artt. 43 e 44 del R.D. 30 settembre 1922, n. 1290, rimodulati, per il personale militare, con gli artt. 117 e 120 del r.d. 31 dicembre 1928, n. 3458 e successivamente estesi dagli artt. 1 e 3 della l. 15 luglio 1950, n. 539 a tutti i mutilati ed invalidi per servizio e ai congiunti dei caduti per servizio.

L'art. 70 d.l. 112/2008, convertito con l. 133/2018, ha abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2009 i suddetti benefici, ma il comma 1-bis ha previsto che alle forze di polizia, anche ad ordinamento civile, si applichi l'art. 1801 d.lgs. 66/2010.

Tale norma, in vigore dal 9 ottobre 2010, riconosce che:

"1. Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che, in costanza di rapporto di impiego, ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, compete una sola volta, nel valore massimo, un beneficio stipendiale, non riassorbibile e non rivalutabile, pari al:

a) 2,50 per cento dello stipendio per infermità dalla I alla VI categoria;

b) 1,25 per cento dello stipendio per infermità dalla VII alla VIII categoria."

Peraltro, la Corte cost., 09/02/2024, n. 13 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo in via parziale, per violazione dell'art.

3 Cost., l'art. 1801 del d.lgs. n. 66 del 2010 che subordina il beneficio

stipendiale previsto per i militari che abbiano contratto un'infermità

dipendente da causa di servizio al fatto che il riconoscimento della

suddetta dipendenza avvenga "in costanza di rapporto di impiego".

Risulta quindi sufficiente che in costanza di rapporto di impiego sorga

l'infermità.

Accertati tali presupposti, il beneficio non può che essere

riconosciuto, anche successivamente alla cessazione del rapporto di

impiego.

Risulta pacificamente dagli atti il riconoscimento di n. 3 patologie

dipendenti da causa di servizio con assegnazione alla Tab, A 8, come

indicato nel verbale della CMO di L'Aquila – Mod. BL/B del

26.04.2018 (all. 1), non contestati nella sostanza dall'Inps, che si

limitato ad affermare la competenza del Ministero ad indicarli.

La giurisprudenza contabile ha tuttavia ritenuto che il decreto di

riconoscimento dell'infermità ha funzione costitutiva, il che significa

che il diritto al beneficio non esiste prima di tale riconoscimento (Sez.

Lazio 431/2020.

A seguito dell'ordinanza di integrazione del contraddittorio nei

confronti il Ministero ha dichiarato di aver avviato le procedure per il

riconoscimento del beneficio, che tuttavia non è stato ancora

attribuito, con ciò impedendo di dichiarare cessata la materia del

contendere.

Per quanto esposto, risulta evidente il diritto del ricorrente al

riconoscimento del beneficio in esame nella misura di legge dell'1,25

per cento dello stipendio, con ricalcolo della pensione e il riconoscimento degli arretrati e degli interessi.

Le spese di lite

Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di € 1.500 oltre spese generali, iva e cpa da porre a carico per due terzi a carico dell'Inps e per un terzo a carico del Ministero.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c.:

1) prende atto della rinuncia al motivo di ricorso relativo all'applicazione dell'art. 54 D.P.R. n. 1092/73;

2) dichiara cessata la materia con riferimento al diritto del ricorrente al ricalcolo e alla rideterminazione della pensione, sin dalla originaria decorrenza, con rimborso delle somme mensilmente trattenute ex art. 4 d.lgs. n. 165/97, già riconosciuto dall'Inps a valere sulla pensione di dicembre 2024;

3) accerta il diritto del ricorrente al riconoscimento della maggior sorte tra interessi e rivalutazione monetaria su tali somme, da determinare sulle singole trattenute mensili operate (dal 2018 al 2023), applicando il tasso legale vigente per ciascun anno;

4) accerta il diritto del ricorrente, sin dalla originaria decorrenza della pensione, all'inserimento dei "benefici di infermità" ex artt. 117 ss. del RD n. 3458/1928, oggi art. 1801 d.lgs. 66/2010, nella misura dell'1,25 per cento dello stipendio, con pagamento dei relativi arretrati e condanna l'Inps al pagamento delle somme indicate, degli

interessi nella misura legale e, nei limiti dell'eventuale maggior
importo differenziale, della rivalutazione monetaria, calcolata
secondo gli indici ISTAT;

5) condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite quantificate in €
1.000,00 oltre spese generali, iva e cpa, e il Ministero della Giustizia
nella misura di € 500,00 oltre spese generali, iva e cpa a favore del
ricorrente.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi
del ricorrente ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.

Così deciso a L'Aquila, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.

Il giudice

(dott. Andrea Liberati)

f.to digitalmente

Depositata in segreteria il 23/05/2025